

**DCO 25/11**

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO DEL  
MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO  
CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE, 5 MAGGIO 2011, AI FINI  
DELL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA  
ELETTRICA DA IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI**

**Documento per la consultazione**  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*7 luglio 2011*

## Premessa

*Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011), stabilisce i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.*

*In particolare, l'articolo 20 di tale decreto assegna all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) il compito di:*

- *aggiornare e integrare, laddove necessario, i provvedimenti già emanati;*
- *determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto interministeriale, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;*
- *aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;*
- *determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché quelle relative all'erogazione del servizio di misura di cui al precedente alinea;*
- *aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge n. 481/95, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, fermo restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge.*

*A tal fine l'Autorità, con il presente documento per la consultazione, intende sottoporre all'attenzione dei soggetti interessati i propri orientamenti in relazione all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011.*

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **5 settembre 2011**.*

*I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

*È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire*

*al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.*

**Autorità per l'energia elettrica e il gas**  
**Direzione Mercati**  
**Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale**  
**Piazza Cavour 5 – 20121 Milano**  
**tel. 02.655.65.290/284**  
**fax 02.655.65.265**  
**e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)**  
**sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)**

## 1. Introduzione

Con l'approvazione del decreto interministeriale 5 maggio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha definito i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entreranno in esercizio nel periodo compreso fra il 1 giugno 2011 e il 31 dicembre 2016, per un obiettivo di potenza installata a livello nazionale di circa 23.000 MW, corrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile fra i 6 e i 7 miliardi di euro.

In particolare il decreto interministeriale 5 maggio 2011 stabilisce:

- i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica secondo obiettivi indicativi di progressione temporale della potenza installata coerenti con previsioni annuali di spesa;
- le disposizioni transitorie per l'accesso agli incentivi per gli anni 2011 e 2012, con particolare riferimento ai grandi impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del medesimo decreto;
- l'introduzione, per gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a decorrere dal 1 gennaio 2013, di una tariffa incentivante onnicomprensiva sull'energia elettrica prodotta e immessa in rete e di una tariffa specifica sulla quota di energia elettrica prodotta ed autoconsumata;
- i requisiti di cui devono essere in possesso i soggetti che vogliono beneficiare delle tariffe incentivanti e dei premi previsti per la promozione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici ed i relativi impianti, nonché le modalità con le quali richiedere l'accesso alle diverse tariffe incentivanti e ai diversi premi previsti dal medesimo decreto;
- le condizioni di cumulabilità delle tariffe incentivanti e dei premi previsti dal medesimo decreto, nonché le condizioni di cumulabilità dei predetti meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta con gli altri sistemi di incentivazione esistenti;
- che si applichino le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ARG/elt 181/10, nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l'attivazione della connessione, previsti dal TICA<sup>1</sup>, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante;
- che l'ENEA, coordinandosi con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE), effettui un monitoraggio tecnologico al fine di individuare le prestazioni delle tecnologie impiegate negli impianti fotovoltaici già realizzati ovvero realizzati nell'ambito delle disponibilità del predetto decreto, trasmettendo, annualmente, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rapporto con l'analisi degli indici di prestazione degli impianti aggregati per zone, per tecnologia dei moduli fotovoltaici

---

<sup>1</sup> Il TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) è stato approvato dall'Autorità con la deliberazione ARG/elt 99/08. Nel corso degli anni è stato oggetto di diverse modifiche ed integrazioni di cui la più rilevante è quella apportata con la deliberazione ARG/elt 125/10 che definisce un nuovo Testo Integrato per le Connessioni Attive valido per le richieste di connessione presentate a partire dal 1 gennaio 2011.

e del gruppo di conversione, segnalando le eventuali ulteriori esigenze di innovazione tecnologica.

Inoltre, il medesimo decreto interministeriale 5 maggio 2011 stabilisce che il GSE:

- esamini le richieste di accesso agli incentivi e ai premi di cui al medesimo decreto, verificando il rispetto delle disposizioni di cui al predetto decreto, e determini ed assicuri l'erogazione delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi ai soggetti responsabili entro i termini previsti dal decreto;
- provveda a realizzare il registro per i grandi impianti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, al fine di selezionare i grandi impianti che, entrati in esercizio nel periodo 1 settembre 2011 - 31 dicembre 2012, hanno diritto a poter accedere alle tariffe incentivanti, ferme restando le ulteriori condizioni previste dal decreto 5 maggio 2011;
- pubblici, per gli anni 2011 e 2012, le regole tecniche per l'iscrizione al registro grandi impianti, prevedendo, nell'ambito di tali regole tecniche, un protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedano ad effettuare, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del medesimo decreto, le attività di certificazione di fine lavori;
- definisca e pubblici requisiti e regole tecniche, ulteriori a quelli già previsti dal decreto medesimo, volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza;
- aggiorni la guida sugli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, contenente schede di dettaglio che indichino, in riferimento alle singole applicazioni, le modalità con cui sono rispettate le prescrizioni di cui all'allegato 4 del medesimo decreto (recante caratteristiche e modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica);
- definisca, nelle more dell'emanazione della disciplina organica sui controlli disposta dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 28/11, le modalità per lo svolgimento dei controlli, prevedendo anche ispezioni sugli impianti, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai soggetti responsabili;
- trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alle Regioni e Province autonome e all'Autorità un rapporto relativo all'attività svolta e ai risultati conseguiti a seguito dell'applicazione del decreto interministeriale 5 maggio 2011 e dei decreti interministeriali attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 387/03;
- organizzi, in collaborazione con l'ENEA, un sistema di rilevazione dei dati tecnologici e di funzionamento;
- promuova azioni informative finalizzate a favorire la conoscenza del meccanismo di incentivazione e le relative modalità e condizioni di accesso, rivolte anche ai soggetti pubblici e ai soggetti che possono finanziare gli impianti;
- predisponga un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici, in cui, a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a censire il proprio impianto;
- individui le informazioni relative agli impianti necessarie al fine della registrazione nell'anagrafica di cui al precedente alinea, le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni, nonché le modalità con le quali i gestori

- di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica anche per impianti già entrati in esercizio;
- pubblici sul proprio sito internet e aggiorni con continuità i dati relativi agli impianti oggetto di incentivazione, nonché il valore dei costi degli incentivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere z) e aa), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, e i valori delle tariffe applicabili in ciascun periodo.

Infine l'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che :

*“Con uno o più provvedimenti emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna ed integra, laddove necessario, i provvedimenti già emanati. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede inoltre a:*

- a) determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica;*
- b) aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati;*
- c) determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, nonché quelle di cui alla lettera b);*
- d) aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all'applicazione dell'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della medesima legge”.*

In conclusione, quindi, il decreto interministeriale 5 maggio 2011, nell'introdurre il IV conto energia fotovoltaico, a differenza di quanto previsto dai precedenti decreti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica<sup>2</sup>, ha già stabilito le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti; tale decreto, di conseguenza, non prevede che l'Autorità stabilisca le suddette modalità, tempi e condizioni, né le modalità di verifica del rispetto delle disposizioni ivi contenute.

Pertanto, a differenza di quanto fatto a seguito dell'entrata in vigore dei decreti ministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 (con l'emanazione rispettivamente delle deliberazioni n. 188/05, n. 40/06, n. 90/07 e ARG/elt 181/10), l'Autorità non intende procedere alla pubblicazione di una deliberazione finalizzata ad attuare il decreto interministeriale 5 maggio 2011 e a definire le condizioni per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, le condizioni per l'ammissione alle tariffe incentivanti, le modalità e condizioni per l'erogazione delle

---

<sup>2</sup> Il I conto energia fotovoltaico è stato introdotto dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 poi modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006, il II conto energia fotovoltaico è stato introdotto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il III conto energia è stato introdotto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010.

medesime tariffe, nonché le modalità di verifica del rispetto delle disposizioni del decreto medesimo. Si intende quindi procedere esclusivamente ad attuare quanto previsto dall'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, apportando qualora necessario modifiche alle deliberazioni che hanno effetti sugli impianti fotovoltaici oggetto di incentivazione ai sensi del predetto decreto interministeriale.

Pertanto, il presente documento di consultazione è finalizzato alla presentazione delle proposte relative all'attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011.

*SI. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto interministeriale 5 maggio 2011 si ritiene necessario procedere all'aggiornamento e all'integrazione dei provvedimenti già emanati dall'Autorità diversi da quelli per i quali vengono proposte modifiche nei paragrafi seguenti? Se sì, quali sono i provvedimenti e che tipo di modifiche ed integrazioni si ritiene debbano essere apportate?*

## **2. Proposte dell'Autorità in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 maggio 2011**

L'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che l'Autorità provveda a *“determinare le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe incentivanti, nonché per la gestione delle attività previste dal presente decreto, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica”*.

Al fine di attuare quanto disposto dal predetto comma, l'Autorità intende, prima di tutto, aggiornare l'articolo 56, comma 56.2, del TIT, ricomprendendo, tra gli oneri coperti dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, anche gli oneri sostenuti dal GSE al fine di erogare le tariffe incentivanti previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011, nonché per la gestione delle attività previste dal medesimo decreto.

Con riferimento alle diverse attività in capo al GSE, si ritiene opportuno intervenire con alcune indicazioni su due aspetti che riguardano anche l'operato dell'Autorità:

- a) la predisposizione dell'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici;
- b) la commercializzazione dell'energia elettrica a cui, a partire dal 2013, verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva.

### La predisposizione dell'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici

Già nel 2008, a seguito dell'attività svolta nell'ambito del monitoraggio della generazione distribuita, l'Autorità ha riscontrato criticità in materia di flussi informativi e di gestione dei database, tra cui:

- la difficoltà di monitoraggio in mancanza di un preciso obbligo, in capo al produttore, di registrazione delle caratteristiche dell'impianto di produzione su un apposito registro elettronico;

- l'impossibilità di poter estrarre informazioni sul singolo impianto di produzione nel caso in cui ad uno stesso punto di connessione con la rete siano connessi più impianti;
- l'impossibilità di assicurare la piena interoperabilità dei vari database presenti nel sistema e gestiti da soggetti diversi, il che deriva innanzitutto dalla mancanza di una codifica univoca per gli impianti.

Al fine di risolvere tali criticità, l'Autorità ha emanato:

- la deliberazione ARG/elt 115/08 che, tra l'altro, prevede l'integrazione dei dati di monitoraggio gestiti da GME, Terna e GSE usando denominazioni, codifiche, unità di misura e formati uniformi concordati fra i medesimi soggetti tramite un'apposita convenzione. Ciò al fine di consentire l'analisi incrociata dei dati immagazzinati nei differenti *data warehouse* realizzati in ottemperanza alla medesima deliberazione;
- la deliberazione ARG/elt 205/08 che ha previsto una razionalizzazione dei flussi informativi, attraverso la costituzione, presso Terna, a partire dal 7 gennaio 2009, di un'anagrafica unica a livello nazionale per gli impianti di produzione di energia elettrica (CENSIMP). Ciò al fine di consentire l'identificazione in modo univoco degli impianti di produzione per facilitare l'allineamento dei database gestiti dai diversi soggetti (Autorità, GME, Terna, GSE, gestori di rete) e il confronto tra i dati archiviati nei medesimi database, nonché la loro interoperabilità. Un'altra finalità della predetta deliberazione è quella di semplificare i processi e ridurre le incombenze derivanti dagli obblighi informativi in capo agli operatori elettrici.

In particolare, al fine di realizzare l'anagrafica unica degli impianti di produzione l'Autorità, tra l'altro:

- ha stabilito che il database recante l'anagrafica unica sia strutturato in modo tale da attribuire un codice identificativo univoco ed uniforme a livello nazionale a ciascun impianto di produzione, nonché a ciascuna sezione e a ciascun gruppo di generazione in cui tale impianto è suddivisibile;
- ha previsto obblighi di registrazione in capo ai produttori o a soggetti da essi demandati, in relazione all'attività di registrazione degli impianti di produzione, nonché sanzioni in caso di inottemperanza ai predetti obblighi;
- ha definito un apposito processo di prepopolamento per garantire anche il censimento degli impianti di produzione entrati in esercizio prima della messa in servizio della predetta anagrafica, coinvolgendo in tale processo sia il GSE che le imprese distributrici;
- ha stabilito che la compilazione dell'anagrafica impianto sia condizione necessaria per l'entrata in esercizio dell'impianto di produzione.

Successivamente, con la deliberazione ARG/elt 124/10, l'Autorità ha completato il processo avviato con la deliberazione ARG/elt 205/08, prevedendo:

- modalità e procedure per il completamento del processo di integrazione dell'anagrafica impianti con i registri delle unità di produzione rilevanti (RUP) e non rilevanti (UPN6) e la creazione di un sistema di gestione dell'anagrafica unica degli impianti di produzione e delle relative unità di produzione (GAUDÌ), nonché di completamento del processo finalizzato a garantire l'interoperabilità fra il GAUDÌ e i database del GSE;

- che Terna assicuri la condivisione dei dati presenti all'interno del GAUDÌ a ciascun operatore elettrico, al GSE e ai gestori di rete, in relazione agli impianti e alle unità di produzione di loro competenza, in virtù di quanto previsto dalla stessa deliberazione ARG/elt 124/10 e dalla deliberazione ARG/elt 125/10 (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA);
- che Terna garantisca al GSE l'accesso, tramite un flusso asincrono, ai dati di tutti gli impianti e le unità di produzione per i quali il produttore potrebbe presentare istanza presso il GSE al fine di richiedere una qualifica, una forma di incentivazione o l'accesso ad uno dei regimi amministrati gestiti dal medesimo GSE;
- l'introduzione di procedure che permettano ai gestori di rete di effettuare verifiche sui dati relativi al punto di connessione inseriti dal produttore, nonché su alcuni dei dati che costituiscono l'anagrafica impianti;
- l'introduzione, all'interno del GAUDÌ, delle informazioni di dettaglio relative alla presenza, localizzazione e tipologia delle apparecchiature di misura, degli schemi unifilari degli impianti con l'indicazione di tutti i gruppi di misura e degli algoritmi di misura necessari a definire l'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche o commerciali che costituiscono l'impianto di produzione;
- la realizzazione, all'interno del GAUDÌ, di un pannello di controllo atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere per procedere alla connessione alla rete di un impianto di produzione e alla sua ammissione ai mercati dell'energia, ivi incluse le fasi di sottoscrizione del regolamento di esercizio, di definizione e validazione delle unità di produzione che compongono l'impianto di produzione, di sottoscrizione del contratto di dispacciamento e del relativo Allegato 53; in tale pannello di controllo i vari soggetti coinvolti possono registrare gli esiti di ciascuna delle attività propedeutiche alla connessione e all'accesso ai mercati dell'energia, rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell'accesso di un impianto di produzione di energia elettrica ai servizi di sistema;
- un'opportuna remunerazione dei costi sostenuti da Terna al fine di dare piena attuazione alla deliberazione ARG/elt 124/10 attraverso un meccanismo finalizzato ad incentivare Terna affinché implementi nel modo più efficace e celere possibile il GAUDÌ.

Una prima versione dell'anagrafica GAUDÌ, recante le informazioni relative anche al RUP e all'UPN6, è già entrata in esercizio ad inizio 2011 e già garantisce la messa a disposizione del GSE dei dati ivi presenti. Nel corso del 2011 tale versione dovrà essere ulteriormente aggiornata al fine di completare l'attuazione delle disposizioni previste dalla deliberazione ARG/elt 124/10 ed in particolare il cruscotto informativo che monitora le diverse fasi del processo di connessione.

Da quanto suddetto emerge che:

- esiste già un'anagrafica unica degli impianti di produzione denominata GAUDÌ, di cui gli impianti fotovoltaici sono un sottoinsieme;

---

<sup>3</sup> L'Allegato 5 al contratto di dispacciamento contiene gli algoritmi per la definizione del dato di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata dalle singole entità fisiche (motori primi, generatori elettrici, gruppi di generazione e sezioni) e commerciali (unità di produzione) che costituiscono l'impianto.

- la predetta anagrafica censisce anche gli impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 5 maggio 2011 e gli impianti entrati in esercizio prima della costituzione stessa dell'anagrafica ed ancora attualmente in esercizio (per effetto del prepopolamento previsto dalla deliberazione ARG/elt 205/08 e completato nei primi mesi del 2010);
- l'anagrafica GAUDÌ non ha esclusivamente la funzione di censire tutti gli impianti di produzione di energia, ma riveste un ruolo fondamentale ed imprescindibile per il corretto svolgimento del processo di connessione e di abilitazione al mercato degli impianti, nonché del successivo svolgimento dei mercati stessi e del relativo monitoraggio;
- l'anagrafica GAUDÌ è oggetto di diversi interventi di validazione da parte dei soggetti preposti alla gestione delle attività propedeutiche alla connessione, alle attività di misura e alle attività di abilitazione al mercato;
- l'anagrafica GAUDÌ garantisce l'univocità e l'unidirezionalità del flusso informativo<sup>4</sup>;
- la regolazione esistente prevede già che le informazioni presenti all'interno dell'anagrafica GAUDÌ debbano essere messe a disposizione dei diversi operatori ed in particolare del GSE;
- le tempistiche di iscrizione all'anagrafica GAUDÌ sono coerenti con quelle previste dall'articolo 22, comma 7, del decreto interministeriale 5 maggio 2011.

Per quanto sopra detto, non risulta efficiente la predisposizione di una nuova anagrafica unica degli impianti fotovoltaici. La soluzione più efficiente consiste invece nell'utilizzo dell'anagrafica GAUDÌ, con eventuali modifiche al fine di ottimizzare la gestione dei flussi necessari al corretto svolgimento delle attività in capo al GSE. Appare opportuno che solo i costi attribuibili alla soluzione più efficiente siano posti in capo alla componente tariffaria A3.

Pertanto, al fine di garantire l'univocità e l'unidirezionalità del flusso informativo oltre che il contenimento dei costi in capo ai clienti finali, si ritiene opportuno prevedere che le attività relative alla registrazione delle anagrafiche impianto, anche in coerenza con le finalità sottese all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011<sup>5</sup>, avvengano secondo le seguenti fasi:

---

<sup>4</sup> L'univocità è intesa in termini di anagrafica unica ed uguale per tutti gli operatori del sistema elettrico (GSE, Terna, imprese distributrici, produttori, utenti del dispacciamento). L'unidirezionalità è intesa in termini di unico canale di accesso al sistema per i dati anagrafici: il produttore, durante l'iter per la connessione, inserisce l'anagrafica relativa all'impianto di produzione nel GAUDÌ e poi, a seguito delle validazioni dei diversi operatori (gestore della rete cui l'impianto verrà connesso, responsabile della raccolta e validazione e registrazione delle misure, Terna in qualità di erogatore dei servizi di *settlement* e di dispacciamento), la medesima anagrafica viene messa a disposizione di tutti gli utenti che ne hanno diritto (produttore, utente del dispacciamento, Terna, gestore della rete cui l'impianto è connesso e GSE nel caso di impianti incentivati, impianti che cedono energia al GSE, *fuel mix disclosure*, ecc.).

<sup>5</sup> L'articolo 22, comma 7, del decreto ministeriale 5 maggio 2010 prevede che *"il GSE predispone un'anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici. Per tale finalità, a seguito dell'accettazione del preventivo per la connessione e alla conclusione dell'iter autorizzativo e comunque prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto responsabile è tenuto a censire il proprio impianto presso il GSE ottenendo un codice univoco identificativo del medesimo."*

L'articolo 22, comma 8 del medesimo decreto prevede che *"... Il GSE individua le informazioni relative agli impianti necessarie al fine del censimento di cui al comma 7, nonché le modalità procedurali per la trasmissione delle medesime informazioni. Il soggetto responsabile risponde comunque della correttezza e veridicità delle informazioni dichiarate. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente"*

- 1) a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione e all'accettazione del preventivo per la connessione, il soggetto che richiede la connessione proceda a registrare l'impianto su GAUDÌ secondo quanto previsto dalle deliberazioni ARG/elt 124/10 e ARG/elt 125/10 e ad inviare l'attestazione di avvenuta registrazione dell'anagrafica al gestore della rete a cui verrà connesso l'impianto di produzione;
- 2) il gestore di rete, ricevuta l'attestazione di cui al punto 1), proceda a validare l'anagrafica in coerenza con le tempistiche della deliberazione ARG/elt 125/10;
- 3) l'anagrafica validata sia messa a disposizione del GSE (qualora di interesse del medesimo), attraverso i flussi sincroni e asincroni previsti dalla deliberazione ARG/elt 124/10;
- 4) il GSE sia aggiornato, secondo modalità concordate con Terna, su eventuali modifiche apportate alla predetta anagrafica e sullo stato dell'iter della connessione relativo all'impianto di produzione;
- 5) qualora il responsabile dell'impianto di produzione richieda al GSE l'accesso ad incentivi (ivi incluso il quarto conto energia), al ritiro dedicato, allo scambio sul posto, ecc., il GSE acquisisca direttamente dal GAUDÌ le informazioni ivi presenti e richieda al responsabile dell'impianto l'inserimento tramite portale GSE delle sole informazioni che non sono inseribili in GAUDÌ;
- 6) nel caso in cui il responsabile dell'impianto evidenzi l'esistenza di dati non aggiornati presenti tra le informazioni che il GSE ha acquisito da GAUDÌ, sia necessario che il medesimo responsabile proceda dapprima ad aggiornare sul portale di Terna le informazioni contenute in GAUDÌ e, solo successivamente, a completare l'istanza sul portale del GSE.

Naturalmente, è opportuno che il GSE segnali all'Autorità eventuali malfunzionamenti del sistema GAUDÌ o eventuali modifiche che debbano essere apportate al medesimo sistema al fine di ottimizzare la gestione dei flussi necessari al corretto svolgimento delle proprie attività.

- S2. *Quali ulteriori considerazioni potrebbero essere esposte? Perché?*
- S3. *Quali ulteriori modifiche o integrazioni si ritiene che debbano essere apportate al sistema GAUDÌ al fine di dare piena attuazione all'articolo 22, commi 7 e 8, del decreto interministeriale 5 maggio 2011 e al fine di permettere al GSE di ottemperare alle finalità del medesimo decreto, evitando di duplicare le anagrafiche, i flussi informativi e gli oneri in capo agli operatori e ai clienti finali?*

*La commercializzazione dell'energia elettrica a cui, a partire dal 2013, verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva*

Il decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che, nel caso di impianti fotovoltaici che entreranno in esercizio dall'1 gennaio 2013, all'energia elettrica immessa in rete si applichi la tariffa fissa onnicomprensiva.

---

*decreto, i gestori di rete sono tenuti a comunicare le informazioni in loro possesso necessarie per il popolamento dell'anagrafica di cui al comma 7 anche per impianti già entrati in esercizio, secondo le modalità definite e rese pubbliche dal medesimo GSE.”.*

Pertanto, tale energia elettrica verrà commercialmente ritirata dal GSE e dovrà essere collocata da quest'ultimo sul mercato. Occorre quindi definire le modalità secondo cui tale energia viene collocata sul mercato dal GSE e quali costi permangono in capo alla componente tariffaria A3.

A tal fine si ritiene opportuno prevedere disposizioni analoghe a quelle già previste con la deliberazione ARG/elt 1/09 nel caso delle tariffe fisse onnicomprensive definite in attuazione dell'articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell'articolo 1, comma 382ter, della legge n. 296/06. In particolare si propone che:

- il GSE riconosca per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici e immessa in rete le tariffe fisse onnicomprensive previste dal decreto interministeriale 5 maggio 2011. Essendo onnicomprensive, tali tariffe già includono tutti i costi e i ricavi eventualmente derivanti dall'applicazione della regolazione del servizio di trasporto e di dispacciamento. Pertanto, con il termine "energia elettrica immessa" (cui sono applicate le predette tariffe), deve intendersi l'energia elettrica effettivamente immessa in rete, non aumentata, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, del fattore percentuale di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement;
- il GSE ceda al mercato l'energia elettrica ritirata, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando quanto previsto dalla deliberazione n. 111/06 e dalla deliberazione ARG/elt 89/09. Potrebbe essere opportuno prevedere che il GSE offra tale energia sul mercato del giorno prima e sul mercato intraday, ovvero che il medesimo GSE definisca meccanismi di copertura a termine avvalendosi della piattaforma implementata dal GME o di apposite procedure concorsuali (come attualmente avviene nel caso del Cip 6);
- con riferimento all'energia elettrica ritirata ai sensi dei precedenti alinea, il GSE regoli con le imprese distributrici i corrispettivi per il servizio di trasporto previsti dall'articolo 13 del Testo Integrato Trasporto; e che, a tal fine, le imprese distributrici riconoscano al GSE, anziché ai soggetti titolari degli impianti di produzione di energia elettrica, il corrispettivo previsto dall'articolo 13, comma 13.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto (CTR).

S4. *Quali ulteriori disposizioni dovrebbero essere previste dall'Autorità ai fini della commercializzazione dell'energia elettrica a cui, a partire dal 2013, verrà riconosciuta la tariffa fissa onnicomprensiva?*

### **3. Proposte dell'Autorità in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 5 maggio 2011**

L'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che l'Autorità provveda ad *"aggiornare i provvedimenti relativi all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che la responsabilità di tale servizio sia, in ogni caso, posta in capo ai gestori di rete cui gli impianti risultano essere collegati"*.

Si evidenzia, al riguardo, che la misura dell'energia elettrica prodotta non è solo funzionale all'erogazione degli incentivi previsti dal predetto decreto, ma anche:

- all'erogazione di altre forme di incentivazione;
- alla definizione dell'energia elettrica immessa in rete da ciascuna unità di produzione (UP) in cui è suddivisibile un impianto di produzione;
- alla definizione dell'energia elettrica immessa e prelevata da ciascun impianto di produzione e dell'energia elettrica prelevata da ciascun impianto di consumo nel caso in cui l'impianto di produzione di cui si sta misurando l'energia prodotta sia inserito all'interno di una rete interna di utenza, di una rete privata o di un sistema di auto-provvigionamento energetico.

Pertanto la definizione delle responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta ha delle implicazioni anche su altri aspetti della regolazione. Si ritiene quindi opportuno coordinare l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 con la più generale revisione della regolazione del servizio di misura per il nuovo periodo regolatorio<sup>6</sup> 2012-2015. Ciò anche al fine di allineare, per quanto possibile, le responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta con quelle di misura dell'energia elettrica immessa (poiché spesso le due misure sono tra loro correlate), rendendo più razionale e più efficiente la regolazione in materia.

Si ritiene opportuno, quindi, rimandare le proposte dell'Autorità per la piena attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 ad un successivo documento di consultazione in materia di regolazione del servizio di misura dell'energia prodotta, immessa e/o prelevata.

Ci si limita di seguito a presentare alcuni spunti per la consultazione sul tema della misura dell'energia elettrica prodotta. In particolare, potrebbe essere opportuno prevedere che la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW<sup>7</sup>, rimanga in capo al produttore, confermando che la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione della misura sia posta in capo ai gestori di rete. Ciò comunque presuppone che le apparecchiature di misura installate siano teleleggibili dai gestori di rete.

Inoltre, si ritiene possibile che, qualora vi siano difficoltà di installazione dei misuratori, la misura dell'energia elettrica prodotta sia determinata sulla base di algoritmi che tengano conto delle perdite di linea e di trasformazione, partendo dalla misura dell'energia elettrica immessa o da dati di misura dell'energia elettrica rilevati in punti diversi da quelli a cui deve essere riferita la misura dell'energia elettrica prodotta.

*S5. Si ritiene opportuno prevedere che la responsabilità dell'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, rimanga in capo al produttore, confermando che la responsabilità della raccolta, rilevazione e validazione della misura sia posta in capo ai gestori di rete? Si ritiene invece*

<sup>6</sup> Si veda, a tal fine, la deliberazione ARG/elt 6/11 recante "Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione".

<sup>7</sup> Nel caso di impianti di potenza fino a 20 kW, la deliberazione n. 88/07 ha già previsto che l'intero servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, compresa l'installazione e della manutenzione delle apparecchiature di misura, sia nella responsabilità dei gestori di rete.

*preferibile che l'intero servizio di misura dell'energia elettrica prodotta sia nella responsabilità dei gestori di rete? Perché?*

- S6. *Al fine di determinare l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, si ritiene necessario che le apparecchiature di misura dell'energia elettrica prodotta siano sempre installate nel punto a cui la misura deve essere riferita? Si ritiene possibile che, qualora vi siano difficoltà di installazione dei misuratori, la misura dell'energia elettrica prodotta sia determinata sulla base di algoritmi che tengano conto delle perdite di linea e di trasformazione, partendo dalla misura dell'energia elettrica immessa o da dati di misura dell'energia elettrica rilevati in punti diversi da quelli a cui deve essere riferita la misura dell'energia elettrica prodotta? Nel caso si ritenga valido quest'ultimo metodo quali condizioni si ritiene debbano essere assicurate al fine di evitare possibili frodi?*

#### **4. Proposte dell'Autorità in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 5 maggio 2011**

L'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che l'Autorità provveda a “*determinare le modalità con le quali sono remunerate le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, nonché quelle di cui alla lettera b)*”.

Come già evidenziato nell'introduzione al presente documento per la consultazione, il decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che, per gli anni 2011 e 2012, i soggetti responsabili di grandi impianti<sup>8</sup> debbano richiedere al GSE l'iscrizione in un apposito registro informatico (registro grandi impianti) e che l'iscrizione a tale registro sia condizione necessaria per poter accedere alla graduatoria formata dal GSE, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo decreto, nonché per poter accedere alle tariffe incentivanti.

Il medesimo decreto prevede, inoltre, che:

- il soggetto titolare di un impianto iscritto al registro informatico di cui sopra comunichi al GSE il termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, allegando una perizia asseverata che certifichi il rispetto di quanto previsto dall'Allegato 3-B al decreto interministeriale 5 maggio 2011, e ne trasmetta copia al gestore di rete;
- entro 30 giorni dalla predetta comunicazione il gestore di rete verifichi la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE;
- al fine di dare attuazione al precedente alinea, il GSE provveda a redigere, nell'ambito delle regole tecniche per l'iscrizione al registro grandi impianti, un apposito protocollo sulla base del quale i gestori di rete provvedono alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata.

---

<sup>8</sup> I grandi impianti sono gli impianti fotovoltaici diversi da:

- gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1.000 kW;
- gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto;
- gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici e aree della Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/01.

In attuazione del decreto interministeriale, il GSE ha pubblicato le regole tecniche per l'iscrizione al registro grandi impianti, nonché il protocollo per disciplinare le modalità con le quali i gestori di rete devono procedere alla verifica di quanto dichiarato nella perizia asseverata. Gli elementi contenuti nelle regole tecniche del GSE devono essere necessariamente considerati ai fini dell'attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale 5 maggio 2011.

Al fine di remunerare le attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete contenendo al contempo gli oneri in capo ai clienti finali, si ritiene opportuno definire un corrispettivo convenzionale, in capo ai soggetti responsabili degli impianti di produzione oggetto delle predette attività di certificazione, differenziato per scaglioni di potenza dell'impianto fotovoltaico e pari a:

- a) 100 euro per potenze fino a 50 kW;
- b) 200 euro per potenze superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
- c) 500 euro per potenze superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
- d) 700 euro per potenze superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
- e) 1.000 euro per potenze superiori a 1.000 kW.

I corrispettivi proposti sono convenzionali e sono stati indicati tenendo conto dei controlli documentali e delle verifiche che il GSE ha ritenuto debbano essere effettuate dai gestori di rete. I maggiori costi che rimangono in capo ai gestori di rete ovvero gli eventuali maggiori ricavi che ne dovessero derivare vengono considerati ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di distribuzione.

Si ritiene opportuno che il corrispettivo convenzionale sopra riportato sia versato dal soggetto che richiede la connessione (che può coincidere con il soggetto responsabile ai fini dell'incentivazione prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011) all'atto dell'invio al gestore di rete della comunicazione di completamento della realizzazione dell'impianto di produzione.

Si propone infine che il gestore di rete, qualora non effettui la verifica prevista dal decreto interministeriale 5 maggio 2011 entro i 30 giorni previsti dal medesimo decreto, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, sia tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In relazione, invece, alla definizione delle modalità con le quali sono remunerate le attività relative all'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta si rimanda a quanto specificato nel paragrafo 3 del presente documento per la consultazione.

- S7. *Si ritiene opportuno definire un corrispettivo convenzionale, in capo ai soggetti responsabili degli impianti oggetto dell'attività di certificazione, al fine di ridurre gli oneri per i clienti finali?*
- S8. *Si ritiene opportuno differenziare il corrispettivo per scaglioni di potenza? Se sì, si ritengono congrui i valori dei singoli contributi e i limiti degli scaglioni? Si ritengono preferibili altre soluzioni per la determinazione del contributo per le attività di certificazione di fine lavori da versare al gestore di rete? Perché? Si richiede di apportare elementi quantitativi a supporto delle considerazioni presentate.*

S9. *Si ritiene opportuno definire altre tempistiche per il versamento del contributo da parte del soggetto che richiede la connessione? Perché? Si ritiene opportuno che il gestore di rete in caso di ritardo, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, eroghi al soggetto che richiede la connessione un indennizzo automatico?*

**5. Proposte dell’Autorità in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011**

L’articolo 20, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 5 maggio 2011 prevede che l’Autorità provveda ad “aggiornare ed integrare i propri provvedimenti in materia di connessione alla rete elettrica con particolare riguardo all’applicazione dell’articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei casi in cui il mancato rispetto dei tempi per la connessione da parte del gestore di rete comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, ferma restando il potere di eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 2, comma 20, lettera c) della medesima legge”.

La previsione di cui sopra era già presente nel decreto interministeriale 6 agosto 2010 ed è già stata attuata dall’Autorità, previa consultazione, con la deliberazione ARG/elt 225/10<sup>9</sup> che ha modificato, a tale scopo, la deliberazione ARG/elt 181/10.

Si ritiene che tale regolazione, già esistente, sia compatibile con il nuovo dettato normativo. Pertanto, non si ravvisa la necessità di definire nuovi indennizzi, confermando la validità, su tale punto, della deliberazione ARG/elt 181/10, fatte salve modifiche derivanti dall’esito del contenzioso tuttora pendente presso il Tar Lombardia.

Peraltro, l’articolo 7 del decreto interministeriale 5 maggio 2011, ribadisce che “Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’attivazione della connessione, previsti dalla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, e successive modifiche ed integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni.”

---

<sup>9</sup> Con riferimento alle motivazioni alla base della definizione degli indennizzi aggiuntivi si rimanda alla deliberazione ARG/elt 225/10 e al documento per la consultazione DCO 34/10.